



Comune di Valledolmo

Città Metropolitana di Palermo



REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, SUSSIDI, CONTRIBUTI E AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ART. 13 L.R. N. 10 DEL 30.04.1991)

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 102 DEL 09 OTTOBRE 1997

MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 68 DEL 29.12.2022



REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, SUSSIDI, CONTRIBUTI E AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ART. 13 L.R. N. 10 DEL 30.04.1991)

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1

Il presente regolamento disciplina la concessione di sovvenzioni, sussidi, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici o privati (ivi comprese le cooperative ed i consorzi) ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 30.04.1991, entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, secondo i criteri e le modalità stabilite dai titoli ed art. successivi.

ART. 2

Il Comune può concedere quanto previsto dall'art. 1 per la realizzazione di attività ed iniziative di interesse comunale nei settori: economico, produttivo, commerciale, turistico, socio-assistenziale e di formazione professionale, nonché in tutti gli altri settori di competenza del Comune, ivi compresa la promozione della propria immagine.

ART. 3

1. Oltre quanto previsto dal precedente art. 2 il Comune può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuire vantaggi economici, anche sotto forma di compartecipazione con i soggetti richiedenti per consentire l'organizzazione e lo svolgimento di

manifestazioni, convegni e mostre ove le iniziative riguardino settori ed ambiti di intervento di interesse comunale.

2. L'ammontare delle sovvenzioni o contributi di cui all'art. 2 ed al 1° comma del presente articolo, dovrà essere commisurato alle disponibilità finanziarie dell'Ente, all'importanza delle finalità e degli scopi dell'iniziativa, alla sua coerenza con gli indirizzi politico-amministrativi del Comune, alla compatibilità con le attività, le finalità ed i compiti del Comune, **sino ad un massimo dell'80% della richiesta avanzata.**

Dovrà essere, inoltre, commisurato in relazione all'ambito territoriale, importanza, risonanza e numero delle manifestazioni o attività numero di partecipanti e delle persone interessate o raggiunte dal messaggio pubblicitario, costi, ricavi, incassi delle manifestazioni o attività. L'ammontare massimo del contributo non può, comunque, superare la cifra di (£ 10.000.000) € 5164,57.

Per importi superiori al suddetto limite, su proposta motivata dal Responsabile del Servizio, approvata dalla Giunta Municipale, deciderà il Consiglio Comunale.

ART. 4

Per pubblicizzare l'attività amministrativa il Comune può ricorrere a quotidiani e periodici ed a trasmissioni radio-televisive sia per erogazioni pubblicitarie che per pubblicazioni e la diffusione di informazioni concernenti le attività comunali.

Ai fini del presente articolo e per realizzare la promozione della propria immagine, il Comune può acquistare volumi e pubblicazioni da distribuire a istituzioni culturali, sportive, turistiche, sociali ed economiche che ne facciano richiesta motivata.

ART. 5

Le domande relative alle provvidenze di cui ai precedenti articoli, in bollo solo nei casi previsti dalla legge, dovranno riportare anche, in allegato, le seguenti indicazioni:

- Natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscali della persona abilitata ad esercitare la rappresentanza del soggetto richiedente;
- La descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno dell'amministrazione;
- Il piano finanziario dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione dei contributi anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;
- L'attestazione che l'intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse e la individuazione dei motivi per i quali può essere ritenuto tale;
- Le modalità di pagamento, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica;
- La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle

notizie nella stessa contenute. Nel rispetto dei principi e delle norme di carattere generale, il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'iniziativa può chiedere, nella fase istruttoria, ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo.

ART. 6

Le domande di cui al precedente articolo 5 potranno essere accolte dal Comune una volta verificato:

- Che l'intervento proposto rientri nelle finalità dell'amministrazione e presenti le caratteristiche del pubblico interesse.
- Che sono state rispettate le norme contenute nel presente regolamento e le eventuali ulteriori direttive impartite dall'Amministrazione.

Le provvidenze, di cui al presente regolamento, si intendono concesse "una tantum" e devono essere finalizzate alla realizzazione di uno o più interventi e non alla sola copertura di spese gestionali, salvo casi particolari da motivare espressamente.

L'ammontare delle provvidenze sarà di volta in volta stabilito dalla Giunta Municipale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e di bilancio, nonché della rilevanza e delle caratteristiche delle iniziative proposte.

ART. 7

Le provvidenze di cui al presente regolamento, vengono concesse con deliberazione della Giunta Municipale; dell'avvenuta concessione verrà data comunicazione al richiedente.

ART. 8

La liquidazione delle provvidenze avverrà con successiva (*deliberazione della Giunta Municipale*) **determinazione del Responsabile del Servizio**, previa presentazione di idonea rendicontazione, sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante (*dell'Ente*) **nel caso di ente giuridico o di associazione non costituita a livello giuridico**, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termine di efficienza e di proficuità dell'intervento. La liquidazione avverrà, di norma in unica soluzione.

Nei casi di anticipazione o pagamenti in acconto, da considerarsi in via del tutto eccezionali, dovranno acquisirsi idonee garanzie per il recupero di pagamenti effettuati, in caso di mancata o parziale realizzazione.

Qualora, in sede consuntiva la differenza tra spese effettuate ed entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con decurtazione dell'ammontare eccedente.

ART. 9

Alle provvidenze di cui al presente regolamento verranno applicate le disposizioni e le norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di criminalità organizzate.

ART. 10

Il presente regolamento non si applica ai versamenti che il Comune deve effettuare obbligatoriamente in quanto socio o componente di società, enti e consorzi cui il Comune partecipa ai sensi di leggi, regolamenti o statuti relativi.

TITOLO II

CRITERI E MODALITA' PER INTERVENTI NEI SINGOLI SETTORI DI CUI ALL'ART. 2

CAPITOLO I

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI PER INTERVENTI NEI SETTORI: ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE, AMBIENTALE, SANITARIO, TURISTICO, CULTURALE E RICREATIVO

ART. 11

Gli interventi di cui al Capitolo I sono disciplinati dagli articoli: 3,5,6,7,8 e 9 del presente regolamento, al fine di consentire all'Ente la programmazione della spesa per il servizio di cui al presente capitolo il termine di presentazione delle istanze e fissato improrogabilmente entro e non oltre il *(30 GIUGNO dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il beneficio)* **il 30 Giugno dell'anno cui si riferisce la richiesta.**

CAPITOLO II

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E L'ATRIBUZIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI PER INTERVENTI NEI SETTORI: SOCIO-ASSISTENZIALE, SCOLASTICO E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

ART. 12

Possono essere concesse sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari entro i limiti complessivi degli stanziamenti di bilancio, nonché l'attribuzione di provvidenze economico-assistenziali a persone, nuclei familiari ed enti pubblici o privati secondo i criteri e le modalità stabilite dagli articoli successivi.

ART. 13

(SOGGETTI ASSISTIBILI)

La concessione dei benefici previsti nel presente regolamento è disposta in favore di persone e nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in stato di disagio economico, nonché in favore di Enti ed associazioni che svolgono attività socio assistenziali in favore della popolazione residente o dimorante nel territorio, dette concessioni prendono il nome generico di "assistenza economica".

ART. 14

(NATURA E FINALITA')

L'assistenza economica è un servizio di base le cui prestazioni erogate in denaro, sono commisurate alle esigenze fondamentali, normali ed impreviste di tutti i cittadini residenti, in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune.

Essa ha il fine di favorire il superamento di situazione di disagio economico individuale e familiare ed aiutare le persone ed i nuclei familiari a soddisfare i propri bisogni essenziali, assicurando loro un livello di autosufficienza economica.

L'assistenza economica, tuttavia, non deve essere considerata come unica modalità di intervento efficace ed in grado di rimuovere le cause che determinano la situazione di bisogno.

Essa deve, invece, essere attivata contemporaneamente ad altri interventi e servizi socio-assistenziali attraverso i quali mettere in condizione il cittadino di fronteggiare la situazione, individuando sbocchi per lo stesso positivi.

Trattandosi di un intervento teso a garantire, a tutti, un livello minimo di assistenza si ritiene indispensabile la definizione del “minimo vitale” inteso come soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita.

Il “minimo vitale” rappresenta un riferimento generale, facilmente aggiornabile, cui ogni singola situazione è facilmente rapportabile e consente il superamento di alcune specifiche inadeguatezze, determinate anche da insufficienze e discrezionalità.

ART. 15

(COMPETENZA)

I provvedimenti di concessione dei benefici sono adottati dalla Giunta Municipale nel rispetto dei criteri e dei limiti stabili dal presente regolamento, nei limiti delle previsioni di spesa deliberate in sede di programmazione di servizi sociali, dal Consiglio Comunale.

ART. 16

(INTERVENTI IN FAVORE DI PERSONE IN STATO DI BISOGNO)

Possono essere assistiti tutti i cittadini residenti nel Comune.

ART. 17

(TIPOLOGIA E MODALITA' DI INTERVENTO)

L'assistenza economica si articola in:

- Assistenza ordinaria, con funzione di integrazione del reddito stabilmente o temporaneamente inferiore al “minimo vitale”.
- Assistenza straordinaria, con funzione di risposta ad un bisogno con caratteristiche di eccezionalità ed unicità.

ASSISTENZA ORDINARIA

L'assistenza ordinaria è una forma di intervento teso ad assicurare al soggetto o al nucleo familiare in stato di bisogno, un livello economico minimo atto a soddisfare le esigenze fondamentali di vita. Essa si articola in: assistenza economica continuativa e assistenza economica temporanea.

1. Assistenza economica continuativa

Consiste nell'erogazione di un contributo mensile pari alla differenza tra la quota base del “minimo vitale” e le risorse finanziarie di cui dispone la persona o il nucleo familiare richiedente.

Detto importo sarà comunque commisurato alla disponibilità finanziaria del Comune e non può, in ogni caso, superare la somma di (£ 500.000) € 258,23 mensili.

Questa forma di assistenza può essere concessa per un periodo non superiore ad anni uno, con revisione semestrale, ai cittadini residenti nel Comune da almeno un anno. Può essere ripetuta negli anni successivi, perdurando le situazioni e le condizioni di bisogno, con nuovo provvedimento formale.

L'assistenza economica continuativa non può in ogni caso essere concessa in presenza di almeno uno dei seguenti motivi:

- a) Reddito superiore al minimo vitale;
- b) Presenza di persone tenute alla corresponsione di alimenti;
- c) Rifiuto, da parte dell'utente, di forme di assistenza alternative;
- d) Proprietà di beni immobili (tenuto conto della loro commercializzazione).

CALCOLO DEL " MINIMO VITALE"

Per il calcolo del minimo vitale necessita la definizione di quota mensile base, atta a ricoprire le spese necessarie, fatta eccezione per gli utenti gravati dalla spesa per il pagamento del canone di affitto. Essa viene commisurata con la quota corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata.

Per i nuclei familiari costituiti da più persone si applica il seguente calcolo:

- Capofamiglia	75% della quota base
- Coniuge a carico	25% della quota base
- Familiare a carico di età compresa da 0 a 14 anni	35% della quota base
- Familiari a carico di età superiore a 14 anni	15% della quota base

In presenza di richiedenti gravati dalla spesa per il pagamento del canone di affitto per la casa in cui vivono, dimostrato mediante presentazione della copia del contratto di locazione, al contributo spettante può essere aggiunta una ulteriore quota pari al 25% del canone di affitto, calcolato secondo la normativa sull'equo canone.

CALCOLO DEI REDDITI DEI RICHIEDENTI

Alla determinazione dei redditi del richiedente, concorrono tutti i redditi di qualsiasi natura percepiti, nell'anno precedente a quello in cui si presenta la domanda, dai singoli componenti il nucleo familiare dai loro conviventi. Tra detti redditi sono compresi: gli assegni a carattere riparatori come la pensione di invalidità, assegno di disoccupazione, rendite vitalizie INAIL o altro, assegno di frequenza a corsi di formazione professionale, redditi per lavori occasionali o part-time, redditi da prestazioni previdenziali e/o assistenziali di qualsiasi natura compresi altre forme di assistenza comunale (ex Enaoli, ass. scolastica, ass. farmaceutica, retta di ricovero ecc.) , assegni

familiari, assegni di mantenimento e quanto altro possa concorrere al soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita del richiedente e del proprio nucleo familiare con un'unica eccezione per l'indennità di accompagnamento.

2 – Assistenza economica temporanea

Si intende l'erogazione di un contributo mensile per un periodo non superiore a 3 mesi in presenza di situazioni tali da incidere, in forma determinante sulle risorse economiche delle quali normalmente dispongono i richiedenti.

L'entità del contributo è commisurata all'eccezionalità dell'evento, alla disponibilità finanziaria dell'Ente, comunque non può essere superiore a (£ 500.000) € 258,23 mensili.

Detto contributo può essere erogato, quindi, ai cittadini che possono dimostrare una situazione problematica (malattia, perdita di lavoro o disoccupazione, calamità naturali ed altro).

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica in favore di soggetti in stato di bisogno. Detti interventi sono finalizzati al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale, incidente sulle normali condizioni di vita del nucleo familiare e tali da richiedere un intervento urgente, di entità rilevante e non configurabile nella precedente casistica.

L'entità dell'intervento è calcolata in relazione alla gravità del bisogno, tenuto conto della disponibilità finanziaria del Comune e non può in ogni caso, superare la somma (£ 2.500.000) € 1291,14;

Possano essere concessi contributi straordinari nei seguenti casi:

- Necessità di carattere sanitario eccezionale (malattie, impossibilità a svolgere attività lavorativa per motivi di salute, visite specialistiche e controlli ospedalieri presso ospedali lontani dal luogo di residenza).
- Sostegno ai nuclei familiari, le cui condizioni economiche e sociali siano diventate improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi (disoccupazione, eventi calamitosi).
- Reinserimento nel tessuto sociale di emarginati.
- Forniture di beni di prima necessità per la casa o per servizi di rilevante importanza.

È inoltre prevista un forma di assistenza economica straordinaria nel campo scolastico e di formazione professionale e nel campo farmaceutico.

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA NEL CAMPO SCOLASTICO (ex Patronato scolastico)

Detta forma di assistenza economica viene erogata mediante la corresponsione di contributi a rimborso totale o parziale, in base alle disponibilità dell'Ente, delle spese sostenute per l'acquisto di libri di testo, ausili scolastici ed occhiali da vista. Dette spese devono essere comprovate con la presentazione delle fatture. Alla domanda deve essere, inoltre, allegato il certificato scolastico di frequenza.

Assistenza economica straordinaria per acquisto farmaci ed ausili finanziari

Viene erogato un contributo a rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci non coperti dal S.S.N. nella misura dell'80% fermo restando che il medico curante certifichi l'indispensabilità del farmaco ai fini terapeutici.

Viene erogato inoltre un contributo nella misura del 50% delle spese per esami diagnostici, strumentali e di laboratorio e visite specialistiche.

Per l'erogazione di questa forma di assistenza, oltre alla certificazione medica deve essere prodotta a corredo della domanda la seguente documentazione:

- Scontrino fiscale della farmacia comprovante la spesa, fustelli dei farmaci acquistati;
- Fattura per le visite specialistiche e le analisi di laboratorio.

Per avere diritto alle varie forme di assistenza straordinaria è necessario non possedere un reddito familiare superiore ai limiti previsti dalla legge per l'accesso ai servizi socio-assistenziali, comunicato e rivalutato periodicamente da competente Assessorato Enti Locali con apposite circolari.

Detto reddito, determinato ai sensi del I comma del presente articolo, sarà rivalutato di una somma pari a (£ 500.000) € 258,23 per ogni ettaro di terreno posseduto dai richiedenti e (£ 1.000.000) € 516,46 per ogni casa posseduta oltre quella di residenza del nucleo familiare.

ISTRUTTORIA

1. Le domande pervenute vengono esaminate in ordine cronologico, sulla base delle dichiarazioni e dei documenti prodotti, salvo che non si ritenga necessario acquisire d'ufficio elementi di integrazione o di confronto.
2. I responsabili dell'istruttoria, verificati i requisiti formali, qualora la documentazione allegata all'istanza dovesse risultare incompleta, richiede la certificazione mancante con comunicazione scritta, al richiedente, il quale entro e non oltre 15 giorni provvederà, pena l'archiviazione dell'istanza stessa.
3. Durante il periodo dell'erogazione dell'assistenza economica continuativa o nel periodo che intercorre tra la presentazione dell'istanza e la definizione dell'atto formale di erogazione il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del sussidio.
4. Con cadenza bimestrale, l'amministrazione procederà alla verifica della sussistenza il mantenimento dei requisiti mediante richiesta di autocertificazione a tutti i beneficiari,

nonché mediante accertamenti a campione, condotti dagli organi istituzionali preposti per almeno il 30% dei richiedenti. Non si escludono, comunque, ulteriori verifiche in caso di situazioni dubbie.

5. Nel caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza, il responsabile del servizio procede alla revoca immediata del beneficio e dà ovvio provvedimento di recupero delle somme erogate, fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria.
6. Non può essere concessa alcuna forma di assistenza a tutti coloro che hanno rifiutato immotivatamente chiamate al lavoro di qualsiasi tipo da parte dei servizi comunali oppure che hanno rifiutato proposte alternative di assistenza.
7. L'entità del contributo sia esso continuativo, temporaneo che straordinario può variare, nei vari provvedimenti emanati nel corso dell'anno, in relazione alla disponibilità finanziaria dell'Ente.
8. La concessione o non del beneficio viene comunicata per iscritto al richiedente entro 5 giorni dalla sua formalizzazione.
9. Qualora si verifichi che il soggetto beneficiario non sia in grado, per diversi motivi, di gestire i propri redditi con diligenza e coltivi vizi tali da far pensare al cattivo utilizzo del beneficio stesso, l'intervento assistenziale può consistere direttamente nel pagamento di bollette, fatture, spese per acquisto di generi alimentari, pagamento del canone di affitto dell'abitazione o altre forme alternative di assistenza quale buoni acquisto per materiali di prima necessità.
10. L'aver beneficiato durante l'anno di assistenza economica straordinaria non esclude la possibilità di reiterare l'istanza per altro grave o comprovato motivo.
11. Qualora nel corso dell'anno le risorse finanziarie risultino insufficienti si procederà a dare priorità ai richiedenti con maggiore e comprovata necessità oppure si procederà in ordine cronologico delle istanze fino ad esaurimento delle somme disponibili o infine mediante divisione in parti uguali.

ART. 17 bis

(ASSISTENZA ALTERNATIVA ATTIVITA' LAVORATIVA DONNE A SCOPO DI ASSISTENZA E DI INTEGRAZIONE SOCIALE)

Il Comune ha istituito un servizio alternativo all'assistenza economica, che in alcuni casi può apparire mortificante o diseducativa.

Detto servizio è riservato alle donne di età inferiore a 55 anni e prevede l'utilizzo delle stesse in attività socialmente utili, per n. 2 ore giornaliere e per tre mesi e prevede un compenso orario calcolato nella stessa misura di quello previsto dalla legge per il servizio di integrazione lavorativa anziani.

Delle richieste prodotte verrà formulata graduatoria sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

richiedente con reddito familiare Zero

punti 30

richiedente con reddito familiare fino a (3 milioni) € 1549,47	punti 25
richiedente con reddito familiare da (3 a 7 milioni) € 1549,37 ad € 3615,20	punti 10
richiedente con reddito familiare da (7 a 12 milioni) € 3615,20 ad € 6197,48	punti -1
per ogni (<i>milione</i>) € 516,46 oltre (<i>il 7°</i>) € 3615,20	
richiedenti con reddito superiore a (12 milioni) € 6197,48 per ogni (<i>milione</i>) € 516,46 in più dal (12°) € 6197,48	punti -2
coniuge convivente privo di reddito	punti 8
figli minori a carico, per ogni figlio	punti 5
ragazze madri	punti 15
genitori, sorelle, fratelli, conviventi privi di reddito, per ogni persona	punti 5
portatori di handicap	punti 10
richiedenti con gravi malattie proprie e di componenti del nucleo familiare	punti 20

A parità di punteggio avrà precedenza il richiedente più anziano.

Per il calcolo del reddito valgono i parametri previsti dal presente regolamento per l'accesso al servizio di assistenza economica.

Le donne avviate per la suddetta attività possono essere utilizzate nei seguenti servizi:

- Aiuto, assistenza ed accompagnamento bambini scuola materna;
- Aiuto e collaborazione con enti assistenziali,
- Accompagnamento portatori di handicaps.

ART. 18

(INTERVENTI DI RICOVERO PERSONE IN CONDIZIONE DI BISOGNO)

Il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero di soggetti in condizione di bisogno, mediante il pagamento totale ovvero parziale della retta di ricovero presso case di riposo, convitti, istituti e comunità.

Hanno diritto a fruire dell'intervento del Comune:

- a) I soggetti in stato di bisogno (in particolari Anziani, portatori di handicap e minori) il cui reddito familiare accertato non supera i limiti previsti dalla legge per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e pertanto non consente il pagamento totale o parziale della retta di ricovero;

- b) I minori oggetto di provvedimenti da parte del Tribunale dei Minori;
- c) Le famiglie a cui con provvedimento formale il Comune ha affidato dei minori.

L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo della retta di ricovero. Il pagamento può essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato.

L'intervento del Comune assume carattere annuale ed è attuato mediante liquidazione della contabilità trimestrale, presentata dagli istituti interessati e relativa alle reali giornate di ricovero.

La Giunta Municipale determina caso per caso l'entità dell'intervento a carico del Comune in relazione a:

- All'ammontare della retta di ricovero;
- Alle disponibilità finanziarie del richiedente;
- Alla necessità di assicurare al ricoverato per le sue minute spese una disponibilità economica mensile

ART. 19

(PROCEDIMENTO PER GLI INTERVENTI A FAVORE DI ENTI O ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO-CULTURALI RICREATIVE)

1. Il Comune può effettuare interventi economici anche in favore di Enti ed Associazioni per lo svolgimento di attività Socio-Assistenziali di interesse comunale. Per poter essere ammessi a fruire dei contributi economici gli Enti e le Associazioni devono far pervenire, entro il termine del 30 Giugno dell'anno (*precedente*) a cui si riferisce il contributo, istanza corredata dalla sottoelencata documentazione:
 - Copia dell'atto costitutivo o statuto;
 - Copia di idoneo documento dal quale risulti il nominativo del rappresentante legale, autorizzato a firmare la domanda e riscuotere il contributo comunale in nome e per conto dell'organismo richiedente. Il documento deve indicare, inoltre, la partita IVA (in mancanza la dichiarazione di esenzione con annotazione degli estremi di legge) e/o codice fiscale della persona autorizzata a quietanzare.
 - Programma delle attività per le quali richiede il contributo con relazione esplicativa ed indicazione analitica delle spese per ogni attività.
2. Possono essere erogati, ai relativi enti ed associazioni, anche, contributi per singole attività socio-culturali-ricreative rientranti nelle finalità del Comune, le domande relative al presente comma, devono contenere dettagliata descrizione della manifestazione e degli scopi perseguiti ed essere presentata almeno (60) **20** giorni prima dalla data di effettuazione, corredata dal preventivo analitico.
3. In caso di eventi o necessità urgenti ed imprevedibili, le associazioni o Enti possono richiedere la concessione di contributi economici straordinari. La richiesta deve essere motivata e supportata da documenti giustificativi comprovanti le necessità. Dette domande

possono essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno e comunque entro (60) **20** giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la richiesta. Detta deroga è prevista anche per le associazioni o enti di nuova costituzione.

In caso di più richieste, le medesime vengono analizzate in ordine cronologico dalla Giunta Municipale, quindi verrà fatta graduatoria delle stesse in relazione alla rilevanza dell'iniziativa ed alla loro potenziale capacità di valorizzare e divulgare ogni espressione sociale ed assistenziale in armonia con i programmi dell'Amministrazione.

I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare idoneo rendiconto della somma assegnata quale contributo. La mancata presentazione del (*contributo*) **rendiconto**, determinano la decadenza dal diritto al finanziamento richiesto.

Il contributo regolarmente rendicontato, verrà corrisposto con successivo (*atto deliberativo di Giunta Municipale*) **determinazione del Responsabile del Servizio**. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, deve documentare i risultati ottenuti in termine di efficienza e di proficuità dell'intervento.

CAPITOLO III

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI PER INTERVENTI NEL SETTORE SPORTIVO

ART.20

Il Comune può provvedere, mediante appositi stanziamenti di bilancio, alla concessione di contributi per attività svolte dalle società sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni amatoriali-sportive nonché per le manifestazioni sportive di interesse nazionale, regionale, provinciale e comunale, che si svolgono nel Comune di Valledolmo.

ART. 21

Nell'assegnazione dei contributi, da parte della Giunta Municipale, si terranno presenti il volume delle attività sociali a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale, i programmi presentati e risultati conseguiti, anche al fine della concessione dei contributi per il futuro.

ART. 22

Per la concessione dei contributi per le attività sportive, alle società sportive, le stesse debbono presentare, in duplice copia i seguenti documenti:

1. Domanda in bollo, con allegata copia fotostatica della stessa, con la quale il Presidente chiede di essere ammesso alla concessione del contributo e dichiara, altresì, che la società dallo stesso rappresentata è regolarmente affiliata alla federazione sportiva di appartenenza per l'anno in cui si riferisce il contributo concesso e di essere a conoscenza delle norme che regolano tale concessione;
2. Atto costitutivo della società sportiva, con allegato statuto o documentazione equipollente e dai quali si evinca la non finalità di lucro, di detto atto dovrà essere presentata una copia fotostatica autenticata;
3. Relazione analitica delle attività da svolgere;
Bilancio preventivo delle attività sportive, delle entrate e delle uscite sottoscritto dal legale rappresentante.

Il documento di cui al punto 2) dovrà essere presentato solo in occasione della prima richiesta di contributo, in seguito si potrà fare riferimento al documento già presentato.

ART. 23

A conclusione dell'attività sportiva, la società che ha avuto concesso il contributo, per ottenere la liquidazione e il pagamento, deve presentare, in duplice copia, la seguente documentazione:

1. Relazione dettagliata, a firma del Presidente, delle attività svolta;
2. Certificato di affiliazione alla federazione sportiva di appartenenza per l'anno cui si riferisce il contributo concesso;
3. Bilancio consuntivo analitico delle attività sportive, delle singole entrate e delle spese sostenute, approvato dagli organi statutari competenti e semprechè lo stesso sia in perdita o comunque vada in pareggio con il contributo concesso dal Comune di Valledolmo, come somma accertata e non riscossa con allegata documentazione attestante le spese sostenute;
4. Dichiarazione in bollo, resa ai termini di Legge con firma autenticata, con la quale si attesti l'entità di eventuali contributi di qualsiasi genere concessi da Enti pubblici e privati e si dichiari, altresì, che tutte le spese riportate nel bilancio consuntivo sono documentate dai titoli giustificativi.
- 5. Nel caso in cui la Società Sportiva dimostri di aver corrisposto e pagato somme superiori al contributo concesso, detto contributo potrà essere erogato prima della conclusione dell'attività sportiva per cui è stato concesso il contributo.**

ART. 24

Per la concessione dei contributi per le attività sportive, gli Enti di Promozione Sportiva ed alle Associazioni Amatoriali-Sportive, le stesse debbono essere presentate, in duplice copia, i seguenti documenti:

1. Domanda in bollo, con allegata copia fotostatica della stessa, con la quale il Presidente chiede di essere ammesso alla concessione del contributo e dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle norme che regolano tale concessione;
2. Atto costitutivo dell'Ente di Promozione Sportiva o dell'Associazione Amatoriale-Sportiva con allegato statuto o documentazione equipollente e dai quali si evinca la non finalità di lucro. Di detto atto dovrà essere presentata un copia fotostatica autenticata;
3. Relazione analitica delle attività da svolgere;
4. Bilancio preventivo delle attività sportive delle entrate e delle uscite sottoscritto dal Legale Rappresentante.

ART. 25

A conclusione delle attività sportive l'Ente di promozione sportiva o l'Associazione amatoriale sportiva che ha avuto concesso il contributo, per ottenere la liquidazione ed il pagamento, deve presentare, in duplice copia, la seguente documentazione:

1. Relazione dettagliata a firma del Presidente, che illustri ampiamente l'attività sportiva svolta;
2. Bilancio consuntivo analitico delle attività sportive, delle singole entrate e delle spese sostenute, approvato dagli organi statutari competenti, sempre che lo stesso sia in perdita

o comunque vada in pareggio con il contributo concesso dal Comune di Valledolmo come somma accertata non riscossa;

3. Dichiarazione in bollo resa a termine di legge con firma autenticata, con la quale si attesti l'entità di eventuali contributi di qualsiasi genere concessi da Enti pubblici e privati e si dichiari, altresì, che tutte le spese riportate nel bilancio consuntivo sono documentate dai titoli giustificativi.

ART. 26

Il Comune provvede, mediante appositi stanziamenti di bilanci o, alla concessione di contributi ad Enti Pubblici o Privati, a Società sportive, Enti di promozione sportiva ed Associazioni, che organizzano manifestazioni sportive di rilevante interesse nazionale, regionale, provinciale e comunale, nel territorio di Valledolmo.

ART. 27

Per la concessione di contributi ai beneficiari di cui al precedente articolo, gli stessi debbono presentare, in duplice copia la seguente documentazione:

1. Domanda in bollo con allegata copia fotostatica della stessa con la quale si chiede la concessione del contributo e dichiararsi, altresì, di essere a conoscenza delle norme che regolano tale concessione;
2. Atto costitutivo con allegato statuto o documentazione equipollente dai quali si evinca la non finalità di lucro. Di detto atto dovrà essere presentata una copia autenticata;
3. Bilancio preventivo delle entrate e delle uscite della manifestazione, a firma del legale rappresentante;

Relazione illustrativa della manifestazione da svolgere.

La documentazione di cui al punto 2) non è richiesta per gli Enti pubblici.

ART. 28

A conclusione della manifestazione sportiva, il beneficiario del contributo, per ottenere la liquidazione del pagamento, deve presentare, in duplice copia, la seguente documentazione:

1. Relazione dettagliata della manifestazione svolta;
2. Bilancio analitico della manifestazione, svolta delle singole entrate e delle spese sostenute, approvato dagli organi statutari competenti e sempre che lo stesso sia in perdita o comunque in pareggio con il contributo concesso dal Comune di Valledolmo come somma accertata non riscossa;
3. Dichiarazione in bollo, resa nei termini di legge con firma autenticata, con la quale si attesti l'entità di eventuali contributi di qualsiasi genere concessi da enti pubblici e privati e si dichiari altresì che tutte le spese riportate nel bilancio consuntivo sono documentati da titoli giustificativi. Tale dichiarazione non è richiesta per gli enti pubblici.

ART. 29

Può essere fatto obbligo agli enti beneficiari di contributi e di cui al precedente art. 26 di inserire "in testa" agli eventuali depliant o manifesti pubblicitari, anche la seguente dicitura "Comune di Valledolmo".

ART. 30

Alla liquidazione ed al pagamento dei contributi, di cui al presente regolamento, si provvederà con l'adozione di (*separati atti deliberativi*) **di apposita determina di liquidazione**, dopo che il bilancio preventivo del Comune di Valledolmo sarà approvato e la somma impegnata. Il mandato di pagamento dovrà essere intestato al legale rappresentante pro-tempore ed a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva di notorietà, dalla quale risulti di non essere scaduto dal mandato ricevuto e di essere abilitato a percepire somme di denaro da enti pubblici.

ART. 31

Al fine di consentire all'amministrazione comunale di programmare la concessione di contributi di cui al presente capitolo, le richieste delle società sportive, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni amatoriali sportive per le attività sportive, debbono improrogabilmente pervenire entro e non oltre il 30 giugno dell'anno (*precedente*) a cui si riferisce il beneficio. Mentre le domande di contributi straordinari per manifestazioni sportive debbono pervenire improrogabilmente entro (*due mesi*) **30 giorni** prima della data fissata per la celebrazione della manifestazione stessa.

ART. 32

I contributi concessi alle società sportive, agli enti di promozione sportiva ed alle associazioni amatoriali sportive, per le attività sportive, saranno revocati se, entro 90 giorni dalla data di approvazione dei propri bilanci consuntivi, non sarà presentata la prescritta documentazione.

I contributi concessi agli enti pubblici e privati, a società sportive, enti di promozione sportiva ed alle associazioni che organizzano manifestazioni, saranno revocati se, entro 90 giorni dalla fine della manifestazione, non sarà stata presentata la prescritta documentazione.

ART. 33

Tutti i contributi erogati dall' Amministrazione comunale non danno diritto di continuità per gli anni successivi.

ART. 34

Non saranno prese in esame quelle istanze, la cui documentazione è incompleta o non conforme a quanto prescritto nel presente capitolo e quelle che oltre 15 giorni dalla richiesta scritta da parte di questo ente non saranno completate o integrate.

ART. 35

I contributi concessi nell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) devono intendersi riferiti alle attività svolte nell'annata sportiva.

ART. 36

(Per i benefici riferiti all'anno in corso e già determinati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta Municipale prescinde dall'osservanza dei termini e delle modalità prescritte nel regolamento stesso salvo l'obbligo di rendicontazione previsto per enti o associazioni).

Sono fatte salve le richieste di concessione di contributi pervenuti a questo Comune nonché i contributi concessi o erogati prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte ed approvate con il presente atto deliberativo di C.C.

ART. 37

Per quanto non previsto in questo titolo, si fa rinvio al regolamento tipo approvato dal Presidente della Regione con D.P. del 09.04.1987, n. 57 ed al Decreto dell'Assessore Regionale agli E.E.LL. n. 76 del 11.03.1987, le successive modifiche e le nuove disposizioni in materia si devono intendere recepite nel presente regolamento, anche in assenza di uno specifico atto di recepimento.